



ULTERIORI PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 2887

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo**

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'art. 1 comma 5 sostituire le parole *“il Corpo della polizia penitenziaria,”* **con le parole** *“il Corpo della polizia penitenziaria e il personale della polizia locale”*

Motivazione

Le disposizioni di limitazione sul personale che non si applicano al comparto sicurezza devono essere previste anche al personale della polizia locale per ciò che riguarda la sicurezza urbana.

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'art. 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma

“5bis. L'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal patto di stabilità interno e dal tetto disposto dall'art.9 comma 2 bis della Legge 30 luglio 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 in quanto non producono aumenti di spesa del personale.”

Motivazione

L'Art. 208 del vigente Codice della Strada, come modificato con Legge 120 del 29 Luglio 2010, determina le modalità di utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni allo stesso e introduce la possibilità di destinare una quota parte di suddetti proventi ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento si pone l'obiettivo di chiarire che i suddetti servizi di potenziamento non debbano essere computate nel calcolo delle dotazioni degli Enti, anche allo scopo di valutare il mantenimento delle percentuali di limiti di spesa imposti dalla vigente normativa. Giuridicamente, ciò è confermato dal fatto che si tratta comunque di somme meramente eventuali, derivanti da proventi diversi dalle entrate correnti a libera destinazione usualmente impiegate per finanziare il fondo di produttività nelle sue parti stabili e variabili, differenti altresì da quelli messi a disposizione dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto. In altri termini, se i proventi fossero diversamente compressi in meccanismi di determinazione stringenti vanificherebbe la previsione voluta dal legislatore di poter destinare tali proventi al potenziamento dei servizi di polizia finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art. 2

(Disposizioni in materia di entrate)

All'Art. 2 dopo il comma 35 è aggiunto un nuovo comma:

“Comma 35 bis. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis. - (Diritti di imbarco sui passeggeri e merci) – 1. *A decorrere dal 1 gennaio 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ripartito sulla base del rispettivo traffico secondo i seguenti criteri e priorità:*

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con proprio Decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico calcolato nell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici nonché è per le misure di sostegno alla cantieristica e allo sviluppo locale;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti”

Motivazione

*L'emendamento si pone l'obiettivo di: **garantire** ai Comuni sede dei Porti una autonomia finanziaria; assicurare interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento; di **finanziare** misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri e per la **sicurezza delle infrastrutture e dei porti nonché per il rilancio del settore cantieristico e di riparazione navale.***

Art. 3

(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

All'art. 3 dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma 12-bis:

“12-bis. Nel caso di occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, già oggetto di autorizzazione paesaggistica per gli anni precedenti, l'autorizzazione può considerarsi valida anche per le stagioni successive nell'invarianza della struttura e dei luoghi rispetto al progetto autorizzato.”

Motivazione

L'aggiunta di questo comma permette di avvalersi della “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia) nei casi di strutture mobili per manifestazioni, fiere, sagre e feste ecc. per i quali si è avuta negli anni precedenti l'autorizzazione paesaggistica e la struttura e il luogo sono rimasti invariati.

Art. 6

(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)

All'art. 6 comma 1 lettera c) le parole *“Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art.31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”* **sono sostituite con le parole** *“L'amministrazione competente procede alle verifiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando la possibilità di azione avverso prevista dall'art.31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”*

Motivazione

La Segnalazione di inizio attività è un atto unilaterale da parte di un terzo nei confronti dell'amministrazione che esercita le verifiche di legge in base alle sue prerogative connesse. In tal senso, prevedere la possibilità di intervento esterno sulla programmazione delle attività di verifica dell'amministrazione, nel configurarsi come elemento estraneo, rischia fortemente di rendere l'avvio delle attività – non solo edilizie - da parte degli interessati subordinata all'esito della verifica, configurando così, di fatto, un procedimento autorizzativo parimenti al permesso di costruire in materia edilizia.